Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 20 giugno 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 170 DEL 20 GIUGNO 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 66: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % 1968-1983. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DECIMA estrazione eseguita il 5 giugno 1978; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 67: **Cellograf Simp, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni «L. 70.000.000 - 6 %» sorteggiate il 24 maggio 1978. — **Cellograf Simp, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni «L. 30.000.000 - 6 %» sorteggiate il 24 maggio 1978. — **Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1978. — **Filatura di Caltrano, società per azioni, in Caltrano (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1977. — **S.I.E.T. - Società industrie elettriche Torino, società per azioni (in liquidazione), in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1978. — **ERG - Raffineria Edoardo Garrone, società per azioni, in Genova-San Quirico:** Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1978. — **ENEL - Ente nazionale per la energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1978. — **Unistand, società per azioni, in Ozzano dell'Emilia (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 9 maggio 1978. — **C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Obbligazioni sorteggiate il 10 giugno 1978. — **Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, in Washington:** Obbligazioni sorteggiate il 10 giugno 1978. — **Faber, società per azioni, in Bra (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 12 giugno 1978 (2ª estrazione). — **Faber, società per azioni, in Bra (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 12 giugno 1978 (1ª estrazione). — **Faber, società per azioni, in Bra (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 12 giugno 1978 (delibera 13 dicembre 1976). — **La Centrale - Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni «5,50 % - Emissione 1961» sorteggiate il 6 giugno 1978. — **La Centrale - Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni «6 % - Emissione 1958» sorteggiate il 1° giugno 1978. — **Dajana, società per azioni, in Adro (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 12 giugno 1978. — **La Centrale - Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni «5,50 % - Emissione 1962» sorteggiate il 6 giugno 1978.

(3562)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1978, n. 285.

Fusione delle corporazioni dei piloti dei porti di Trapani e di Marsala.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del regio decreto 29 aprile 1926, n. 778, che approva il regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti dello Stato;

Vista la tabella *A* unita al prefato regolamento che dichiara costituite, tra le altre, le corporazioni dei piloti dei porti di Trapani e Marsala;

Visto l'art. 86 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Ritenuta la necessità di unificare, per un migliore assetto del servizio, le suddette corporazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;

Decreta:

A modifica della tabella dei corpi dei piloti costituente allegato *A* al regio decreto 29 aprile 1926, n. 778, sul regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti dello Stato, la corporazione dei piloti del porto di Trapani e la corporazione dei piloti del porto di Marsala sono unificate nell'unica corporazione dei piloti dei porti di Trapani e Marsala, cui è attribuita la prima categoria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1978

LEONE

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 18

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1977.

Normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1978.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 1192/69 del consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1969 relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattamenti della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 7 del 5 ottobre 1974 del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ed in particolare l'art. 2 che prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1975;

Vista la nota n. R.313/265/02553 dell'11 luglio 1977 con la quale, in conformità della procedura stabilita dai citati decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276 e interministeriale 5 ottobre 1974, n. 7, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta ad ottenere la normalizzazione dei conti dell'Azienda stessa per l'esercizio 1978 ed il conguaglio, allo stesso titolo, in relazione ad alcune categorie per l'esercizio 1975;

Vista la delibera favorevole n. 14 adottata in merito alla anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'adunanza n. 18 del 14 giugno 1977;

Decreta:

Art. 1.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del consiglio delle Comunità europee citato nelle premesse e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applica per l'anno finanziario 1978, agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo di previsione, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento CEE	Specificazione degli oneri		Importi
II	Spese per assegni familiari . .	L.	6.978.000.000
III	Spese per le pensioni	»	36.381.000.000
IV	Spese per i passaggi a livello . .	»	19.982.000.000
X	Spese per gli assegni e gli scatti biennali di stipendio agli ex combattenti e per i congedi speciali ai mutilati ed invalidi di guerra	»	17.749.000.000
XIV	Condizioni imposte per i contratti pubblici di appalto di opere e forniture	»	8.178.227.000
XV	Oneri finanziari dovuti alla mancata normalizzazione nel passato:		
	1 - Interessi relativi alla quota parte dei prestiti destinata al riclassamento ed al rinnovamento degli impianti . . .	»	53.587.081.000
	1 - Oneri finanziari (capitale e interessi) relativi ai prestiti contratti per la copertura dei disavanzi di gestione	»	203.614.741.000
	Totale . . .	L.	346.470.049.000

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1978, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Art. 3.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del consiglio delle Comunità europee, citato nelle premesse, e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano, per l'anno finanziario 1975, agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo definitivo, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento CEE	Specificazione degli oneri		Importi
II	Spese per assegni familiari .	L.	1.417.000.000
III	Spese per le pensioni .	»	14.641.000.000
IV	Spese per passaggi a livello	»	7.377.000.000
XIV	Condizioni imposte per contratti pubblici . .	»	6.620.459.000
	Totale .	L.	30.055.459.000

Per la categoria X - Spese per gli assegni e scatti biennali di stipendio agli ex combattenti, l'importo complessivo netto determinato a titolo definitivo per l'esercizio 1975 ai fini della normalizzazione dei conti è di L. 17.749.000.000.

Per la categoria XV - Oneri finanziari dovuti a mancata normalizzazione nel passato, sub 1) « Interessi relativi ai prestiti destinati al riclassamento e rinnovo degli impianti » e sub 2) « Oneri finanziari per prestiti contratti per la copertura di disavanzi di gestione » gli importi complessivi netti determinati per l'esercizio 1975 ai fini della normalizzazione dei conti sono, rispettivamente, di L. 57.882.585.000 e di L. 201.611.807.000.

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 4.

L'importo di L. 10.068.695.000, corrispondente alla differenza fra gli importi accordati a titolo di previsione, per l'esercizio 1975, con il citato decreto interministeriale n. 7 del 5 ottobre 1974 per le categorie X e XV - Spese per assegni e scatti biennali di stipendio agli ex combattenti e - Oneri finanziari dovuti a mancata normalizzazione nel passato, e, il totale degli importi determinati in via definitiva per l'esercizio 1975 sarà detratto nell'esercizio 1978 dal totale degli importi riconosciuti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di normalizzazione dei conti in base all'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1977

Il Ministro dei trasporti
RUFFINI

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

(4748)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1977.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'applicazione dei prezzi e condizioni particolari per l'esercizio 1978.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 2 del 5 ottobre 1974 del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ed in particolare l'art. 2 che prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1975;

Vista la nota n. R.313/265/02553 dell'11 luglio 1977 con la quale, in conformità delle procedure stabilite dai citati decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276 e interministeriale 5 ottobre 1974, n. 9, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda di compensazione finanziaria, per l'esercizio 1978, e di conguaglio, per l'esercizio 1975, per gli oneri derivanti dall'applicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto imposti a favore di categorie sociali particolari;

Vista la delibera favorevole n. 14 adottata in merito all'anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'adunanza n. 18 del 14 giugno 1977;

Decreta:

Art. 1.

La compensazione finanziaria di cui al paragrafo 3 dell'art. 1 del regolamento n. 1191/69 del consiglio delle Comunità europee, si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per l'anno finanziario 1978, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo di previsione, qui di seguito indicato:

oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari . . . . L. 161.127.226.371

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1978, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Art. 3.

La compensazione finanziaria di cui al regolamento n. 1191/69, art. 1, par. 3, del consiglio delle Comunità europee si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno 1975, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo definitivo qui di seguito indicato:

oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari . . . . L. 161.130.066.000

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 4.

L'importo di L. 82.915.167.000, corrispondente alla differenza fra l'importo di L. 161.130.066.000 di cui al precedente art. 3 e l'importo di L. 78.214.899.000, di cui all'art. 1 del citato decreto interministeriale n. 9 del 5 ottobre 1974, è rimborsato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'esercizio 1978.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1977

Il Ministro dei trasporti
RUFFINI

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

(4749)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1977.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal mantenimento di alcuni obblighi di servizio pubblico per l'esercizio finanziario 1978.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e dalla Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 8 del 5 ottobre 1974, art. 3, del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il quale, al citato articolo, prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1975;

Vista la nota n. R.313/265/02553 dell'11 luglio 1977, con la quale, in conformità della procedura stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta a ottenere la soppressione degli obblighi di servizio pubblico che comportano svantaggi economici per la stessa Azienda e, in mancanza di tale soppressione, il rimborso dei relativi oneri;

Vista ancora la sopracitata nota n. R.313/265/02553 dell'11 luglio 1977 con la quale, in conformità del paragrafo 2 dell'art. 13 del regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969, nonchè del decreto interministeriale Trasporti-Tesoro n. 8, art. 3, del 5 ottobre 1974, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda per ottenere il conguaglio tra gli importi a suo tempo accordati, a titolo di mantenimento degli obblighi di servizio pubblico, in sede di previsione per l'esercizio 1975 e quelli definitivamente accertati in sede consuntiva per lo stesso anno;

Vista la delibera favorevole n. 14 adottata in merito alle anzidette domande dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'adunanza n. 18 del 14 giugno 1977;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti obblighi di servizio pubblico, di cui è stata chiesta la soppressione con la nota n. R.313/265/02553 dell'11 luglio 1977 citata nelle premesse, debbono essere mantenuti per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, valutata in funzione degli elementi indicati al paragrafo 2 dell'art. 3 del regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1191/69:

a) obbligo di esercizio delle linee a scarso traffico elencate nell'allegato n. 1;

b) obbligo di esercizio degli impianti passivi, posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare, elencati nell'allegato 2;

c) obbligo di esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna, di cui all'allegato n. 3;

d) obbligo di esercizio dei servizi automobilistici sostitutivi di quelli ferroviari elencati nell'allegato n. 4;

e) obblighi tariffari elencati nell'allegato n. 5 (esclusi i trasporti postali);

f) obbligo tariffario per il trasporto degli effetti postali di cui all'allegato n. 5.

Art. 2.

Gli importi spettanti, per l'esercizio 1978, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 e del paragrafo 2 dell'art. 6 del regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1191/69, a compenso degli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico di cui al precedente art. 1, sono stabiliti, a titolo di previsione, nelle seguenti misure:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico	L.	140.880.900.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare	»	6.626.956.000
per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna	»	6.990.300.000
per i servizi automobilistici sostitutivi	»	430.300.000
per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali)	»	86.353.014.000
per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali	»	24.985.090.000
Totale	L.	266.266.560.000

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti nei citati allegati n. 1 (linee a scarso traffico), n. 2 (impianti passivi), n. 3 (servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna), n. 4 (servizi sostitutivi) e n. 5 (obblighi tariffari e postali) al presente decreto.

Art. 3.

Gli importi stabiliti a titolo di previsione nel precedente art. 2 saranno conguagliati con quelli definitivi che saranno accertati sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1978.

Art. 4.

Una compensazione finanziaria, a titolo di conguaglio globale per l'esercizio 1975, si applica, nei riguardi della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a compenso degli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico per gli importi fissati a titolo definitivo per l'esercizio stesso nelle misure appresso indicate:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico	L.	140.880.900.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare	»	6.626.956.000
per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna	»	6.990.300.000
per i servizi automobilistici sostitutivi	L.	430.300.000
per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali)	»	86.353.014.000
per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali	»	24.985.090.000
per gli obblighi tariffari per elezioni	»	3.883.310.000
Totale	L.	270.149.870.000

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti negli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (obblighi tariffari per elezioni) al presente decreto.

Art. 5.

L'importo di L. 82.368.018.000 corrisponde alla differenza fra l'importo totale di L. 270.149.870.000, di cui al precedente art. 4, e l'importo totale di lire 187 miliardi 781.852.000, di cui alla domanda presentata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1975.

Detto importo sarà oggetto di rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'esercizio 1978.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1977

Il Ministro dei trasporti
RUFFINI

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

(4750)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1976, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno;

Vista la nota n. 3459 del 12 marzo 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Ascoli Piceno, fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della federazione provinciale coltivatori diretti sig. Roberto Contento, trasferito ad altra sede, con il sig. Giuseppe Santalucia;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Santalucia è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno, quale rappresentante della Coldiretti, in sostituzione del sig. Roberto Contento trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4754)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Padova.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 5/1B-522 del 3 aprile 1978, con la quale la giunta regionale della regione Veneto chiede per la provincia di Padova il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Padova è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4917)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Clorixin » sciroppo, nella confezione flacone da 100 ml, della ditta Benros S.r.l., in Cenate Sotto. (Decreto di revoca n. 5159/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 17 novembre 1972, con il quale è stata registrata al n. 11612 la specialità medicinale denominata « Clorixin » sciroppo, nella confezione flacone da 100 ml a nome della ditta Benros S.r.l., con sede in Cenate Sotto (Bergamo), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che i controlli, eseguiti dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto, hanno avuto esito non favorevole, risultando la quantità di idrossizina inferiore del 22 % al dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Clorixin » sciroppo, nella confezione flacone da 100 ml, registrata al n. 11612 in data 17 novembre 1972 a nome della ditta Benros S.r.l. di Cenate Sotto (Bergamo).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia *ed i competenti organi delle restanti regioni* a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4794)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che *prevede la determinazione annuale*, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Vercelli;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Vercelli sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L. 16.576
Salariati fissi:	
comuni	L. 13.140
qualificati	» 14.739
specializzati	» 15.723

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4520)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1978.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende industriali operanti in Cuneo e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende industriali operanti in Cuneo e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende industriali operanti in Cuneo e provincia, è determinato come segue:

vitto:

due pasti giornalieri, L. 16.300 mensili;
un pasto giornaliero, L. 9.300 mensili;

alloggio L. 4.600 mensili;
vitto + alloggio L. 20.980 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4903)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1978.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende operanti in Ravenna e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende operanti in Ravenna e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende operanti in Ravenna e provincia, è determinato come segue:

vitto:

L. 12.000 mensili per due pasti;
L. 6.000 mensili per un pasto.

alloggio, L. 3.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4904)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1978.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Salerno e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Salerno e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Salerno e provincia, è determinato come segue:

L. 150 per somministrazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4906)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1978.

Revoca, su rinuncia, per trasferimento di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta I.P.F.I. - Industria prodotti farmaceutici italiani, in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con propri decreti n. 2891 in data 3 agosto 1962 e n. 3037 in data 21 gennaio 1963 la ditta I.P.F.I. - Industria prodotti farmaceutici italiani fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Francesco Nullo, 17, specialità medicinali chimiche e biologiche, purché registrate, nonché preparati galenici nelle seguenti forme farmaceutiche: fiale, sciroppi, gocce, compresse, confetti e supposte;

Vista la lettera in data 9 giugno 1977, con la quale la ditta rinuncia alle citate autorizzazioni avendo trasferito l'officina farmaceutica in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per trasferimento di officina farmaceutica in altra sede, alla ditta I.P.F.I. - Industria prodotti farmaceutici italiani, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nonché preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Francesco Nullo, 17, concessa con decreti ministeriali n. 2891 in data 3 agosto 1962 e n. 3037 in data 21 gennaio 1963.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 25 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4916)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cooperativa confezioni R.A.G.I. - Società cooperativa a r.l. », in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati nei confronti della società cooperativa « Cooperativa confezioni R.A.G.I. - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Cooperativa confezioni R.A.G.I. - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dottor avv. Arrigo Luca in data 5 dicembre 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Sileno Speca ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(4939)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1978.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visti il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, ed i decreti del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 85, che ne ha approvato il vigente statuto e 13 novembre 1974, n. 773, che ha modificato lo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 17 settembre 1976, concernente la nomina del consiglio generale di detto ente per un triennio;

Vista la nota n. 1/2011 in data 11 maggio 1978, con la quale il Ministero del bilancio e della programmazione economica ha designato quale proprio rappresentante nel predetto consiglio il dott. Domenico Mucci in sostituzione del prof. Luciano Cafagna, che ha chiesto di essere esonerato dall'incarico;

Decreta:

Il dott. Domenico Mucci è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in sostituzione del prof. Luciano Cafagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4914)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1978.

Approvazione degli schemi tipo di convenzione tra provincie ed enti ospedalieri e tra provincie ed istituzioni private di ricovero e cura, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1978, n. 180, concernente accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 13 maggio 1978, n. 180, concernente accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori;

Visto l'art. 7 della predetta legge, che dispone che i rapporti tra le provincie, gli enti ospedalieri e le altre strutture di ricovero e cura in materia di assistenza psichiatrica in condizioni di degenza ospedaliera sono regolati da apposite convenzioni conformi ad uno schema-tipo da approvarsi con decreto del Ministro della sanità d'intesa con le regioni e la Unione delle provincie d'Italia;

Ritenuto di dover ottemperare a quanto disposto dal citato art. 7 ai fini di assicurare una uniforme disciplina delle convenzioni di cui sopra;

Raggiunta l'intesa con le regioni e l'Unione delle provincie d'Italia, la quale limitatamente allo schema provincie-istituzioni private di ricovero e cura, ha rilevato la necessità di un maggiore approfondimento;

Visto l'art. 7 innanzi citato che impone di provvedere alla emanazione degli schemi di convenzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge 13 marzo 1978, n. 180;

Sentite, per quanto riguarda i problemi del personale, le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

Visti la legge 12 febbraio 1968 n. 132, i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 128, 129 e 130 e il decreto ministeriale 8 novembre 1976, concernente gli orientamenti per l'attuazione delle strutture dipartimentali;

Decreta:

Sono approvati, d'intesa con le regioni e la Unione delle provincie d'Italia, gli allegati schemi tipo di convenzione cui devono conformarsi i rapporti tra le provincie, gli enti ospedalieri e le altre strutture di ricovero e cura in materia di assistenza psichiatrica in condizioni di degenza ospedaliera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

SCHEMA CONVENZIONE PROVINCIE - ENTI OSPEDALIERI

La provincia . . . . . rappresentata da . . . . e l'ente ospedaliero . . . . . . rappresentato da . . . . . . stabiliscono quanto appresso per regolare i rapporti inerenti al servizio psichiatrico di diagnosi e cura istituito presso l'ospedale generale . . . . ai sensi dell'art. 6 della legge 13 maggio 1978, n. 180 a seguito della avvenuta individuazione della regione . . . . con atto . . . .

Art. 1.

Il servizio psichiatrico di diagnosi e cura, istituito presso l'ospedale generale . . . . ai sensi dell'art. 6 della legge n. 180/78, dotato di complessivi posti letto

. . . . . (non superiore a 15), deve essere strutturato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 17 marzo 1969 ed inserito in un modello organizzativo di tipo dipartimentale, secondo gli indirizzi programmatici stabiliti da ciascuna regione ed in base agli orientamenti di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1976 che indicano i collegamenti fra servizi e presidi sanitari e sociali extra-ospedalieri e gli ospedali generali.

Nell'ambito del predetto collegamento sono, comunque, assicurati presso il servizio psichiatrico dell'ente ospedaliero:

a) la consulenza e la pronta disponibilità;

b) la consulenza nei riguardi dei degenti per altre affezioni qualora presentino disturbi psichici che sia possibile diagnosticare e curare senza ricorrere al trasferimento dei degenti stessi nelle strutture del servizio;

c) la cura diretta, in condizione di degenza ospedaliera, da limitarsi a casi di assoluta necessità e da effettuarsi nei limiti di tempo strettamente indispensabili;

d) l'utilizzazione in comune delle strutture di prevenzione e cura, comprese quelle inerenti la degenza, in base a schemi di lavoro programmati tra le unità operative del dipartimento e secondo le prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente schema ed al comma 1 dell'art. 6 della legge 13 maggio 1978, n. 180.

Art. 2.

Al servizio ospedaliero psichiatrico di diagnosi e cura è addetto personale di cui all'ottavo comma dell'art. 7 della legge n. 180 del 13 maggio 1978, nonchè secondo le necessità, personale ospedaliero e/o di altri enti pubblici che svolgano attività di assistenza psichiatrica.

Tale personale nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale di cui all'art. 1 espleta funzioni preventive, curative e di reinserimento sociale per garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale.

L'utilizzazione presso l'ospedale generale del personale di cui al precedente comma del presente articolo è regolata secondo oggettivi criteri di efficienza e funzionalità in relazione alla qualifica professionale, alla anzianità ecc., determinati dalla Provincia e dall'Ente ospedaliero sulla base di direttive ed indirizzi programmatici regionali, sentite in proposito le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Il personale suddetto viene utilizzato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di assistenza ospedaliera.

Le attribuzioni igienico-organizzative degli ospedali di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, sono esercitate anche nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 13 maggio 1978, n. 180.

Art. 3.

Con decorrenza . . . . . . la provincia . . . . corrisponde all'ente ospedaliero . . . . . . un importo — eventualmente forfettario — di L. . . . . . . per giornata di degenza, calcolato sulla base della diaria approvata per il 1978 dalla provincia . . . . e diminuito del costo giornaliero lordo sostenuto dalla provincia . . . . per il solo personale assegnato al servizio ospedaliero di diagnosi e cura.

La provincia . . . . per i ricoveri effettuati presso l'ospedale generale . . . ., riguardanti cittadini residenti in altra provincia, corrisponde all'ente ospedaliero . . . . . . l'importo calcolato secondo le modalità di cui al comma precedente, salvo chiedere successivo rimborso alla provincia di appartenenza del ricoverato, ai sensi dell'art. 73 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615.

La provincia . . . . si impegna a rimborsare all'ente ospedaliero . . . . secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo, le spese sostenute dall'ente ospedaliero . . . . nella fase di applicazione urgente e transitoria della legge n. 180/78 conseguente a disposizioni impartite a livello di ciascuna regione e nei limiti delle somme stanziate in bilancio.

La provincia . . . . e l'ente ospedaliero . . . . . . concordano inoltre sulla opportunità di attenersi ad eventuali indicazioni regionali emanate al fine di far fronte ad oneri ospedalieri eccedenti la misura del concorso finanziario della provincia . . . . .

Art. 4.

La convenzione ha durata fino a . . . . e, comunque, non oltre i termini indicati nel quarto comma dell'art. 7 della legge 13 maggio 1978, n. 180.

SCHEMA CONVENZIONE PROVINCIE
ISTITUZIONI PRIVATE DI RICOVERO E CURA

La provincia . . . . rappresentata da . . . . . . e la struttura di ricovero e cura . . . . rappresentata da . . . . stabiliscono quanto appresso per regolare i rapporti per l'erogazione di prestazioni di diagnosi e cura per l'effettuazione di trattamenti sanitari che comportino la necessità di degenza ospedaliera, ai sensi dell'art. 6, sesto comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180.

Art. 1.

La *provincia* . . . . *si avvale della struttura* di ricovero e cura . . . . gestita, da . . . . per l'erogazione di prestazioni di diagnosi e cura per l'effettuazione di trattamenti sanitari psichiatrici che comportino la necessità di degenza ospedaliera.

Art. 2.

La struttura di ricovero e cura è stata individuata ai sensi dell'art. 6, quinto comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180 dalla regione (dalla provincia autonoma . . . . . .) ed è in possesso dei requisiti prescritti di cui al citato comma dell'art. 6 per effettuare trattamenti sanitari volontari e obbligatori in regime di ricovero.

Art. 3.

La *struttura di ricovero e cura* . . . . mette a disposizione un servizio psichiatrico di diagnosi e cura con complessivi posti letto . . . . (non superiore a 15) per l'effettuazione dei trattamenti sanitari che comportino la necessità di degenza ospedaliera.

Il servizio si avvale del personale medico e paramedico documentalmente in possesso dei requisiti prescritti ed indicato nella presente convenzione (Allegato . . .).

Tale servizio ordinato secondo le vigenti disposizioni è funzionalmente collegato con il servizio psichiatrico pubblico territorialmente competente a cui spetta il complesso delle funzioni preventive, curative e di reinserimento sociale e si attiene pertanto alle indicazioni fornite da esso, sulla base di direttive e indirizzi programmatici stabiliti dalla regione.

Nell'ambito del predetto collegamento sono assicurati, comunque, presso il servizio della struttura di ricovero e cura:

a) la consulenza e la pronta disponibilità;

b) la consulenza nei riguardi dei degenti per altre affezioni qualora presentino disturbi psichici che sia possibile diagnosticare e curare senza ricorrere al trasferimento dei degenti stessi nelle strutture del servizio;

c) la cura diretta, in condizione di degenza ospedaliera, da limitarsi a casi di assoluta necessità e da effettuarsi nei limiti di tempo strettamente indispensabili.

Art. 4.

Tutte le prestazioni per l'effettuazione dei trattamenti sanitari psichiatrici che comportino la degenza sono a carico della provincia . . . . e sono comprese nella diaria omnicomprensiva che è stata determinata in L. . . . . . . per accordo tra la provincia . . . . e la struttura di ricovero e cura . . . .

La liquidazione delle competenze è effettuata dalla provincia . . . . alla struttura di ricovero e cura . . . .

Art. 5.

La convenzione ha durata fino a . . . . e, comunque, non oltre i termini indicati nel quarto comma dell'art. 7 della legge 13 maggio 1978, n. 180.

(5041)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1976 e 1977

Con decreti ministeriali 2 giugno 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Bologna:	
Castel d'Aiano (ulteriore mutuo)	6.580.000
Provincia di Caserta:	
Piedimonte Matese	35.580.000
Provincia di Catanzaro:	
Vibo Valentia	727.700.000
Provincia di Cosenza:	
Cassano allo Ionio	81.430.000
Provincia di Macerata:	
Pioraco . . .	12.760.000
Provincia di Napoli:	
Castellammare di Stabia	1.247.000.000
Provincia di Pistoia:	
Montale . .	75.340.000

Con decreti ministeriali 2 giugno 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Monte Giberto	11.710.000
Provincia di Avellino:	
Cassano Irpino . . .	10.110.000
Provincia di Bologna:	
Castel d'Aiano	8.540.000
Provincia di Catanzaro:	
Vibo Valentia	261.500.000
Provincia di Cosenza:	
Cassano allo Ionio	105.860.000
Provincia di Foggia:	
Casalnuovo Monterotaro	143.180.000
San Severo . . .	807.600.000
Provincia di Napoli:	
Castellammare di Stabia	790.000.000
Provincia di Potenza:	
Avigliano	127.120.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Reggiolo	61.070.000
Provincia di Salerno:	
Ogliastro Cilento	31.340.000
Provincia di Taranto:	
Faggiano	68.820.000

(Dal 2038/M al 2056/M)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di La Spezia

Con decreto interministeriale 19 maggio 1978, n. 195, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Marina) al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di La Spezia, distinto nel catasto di tale comune al foglio 47, particella 437, della superficie complessiva di mq 920.

(4841)

Con decreto interministeriale 19 maggio 1978, n. 187, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Marina) al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di La Spezia distinto nel catasto di tale comune al foglio di mappa 68, particella 1870, della complessiva superficie di mq 390.

(4842)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Città della Pieve

Con decreto interministeriale 24 maggio 1978, n. 696, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (ramo esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Ex Campo di T.S. Città della Pieve » (Perugia), sito nell'omonimo comune, distinto in catasto al foglio di mappa 45, particelle 97-98-99, della superficie complessiva di Ha 0.89.50.

(4843)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Fontana Liri

Con decreto interministeriale 25 maggio 1978, n. 697, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (ramo Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Area demaniale di via Tartareto », sito nel comune di Fontana Liri (Frosinone), riportato nel catasto del comune di Fontana Liri al foglio 9, particella 659 parte, della superficie complessiva di mq. 5.

(4844)

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° gennaio 1982, al portatore

A norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 20 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349, del 23 dicembre 1977, si rende noto che il 28 giugno 1978 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1982.

(5043)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 12 giugno 1978, concernente abolizione del finanziamento obbligatorio in valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine istituito con decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 16 giugno 1978, all'art. 2, dove è scritto: « ... decreto ministeriale 8 giugno *1978* ... », leggasi: « ... decreto ministeriale 8 giugno *1977* ... ».

(5076)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE COSTITUZIONALE

Concorso pubblico, per titoli ed esame, ad un posto di direttore di cancelleria

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento degli uffici e del personale della Corte, approvato l'8 aprile 1960 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Corte in data 12 maggio 1977;

Vista la deliberazione dell'ufficio di presidenza in data 17 giugno 1977;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, ad un posto di direttore di cancelleria con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale di carriera stabiliti dal regolamento degli uffici e del personale della Corte costituzionale.

Art. 2.

Al concorso può partecipare, senza limiti di età, il vice direttore di cancelleria della Corte.

Possono altresì partecipare i funzionari di ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della giustizia militare con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo del tribunale e segretario capo di procura di 1ª classe o equiparata, provvisti di laurea in giurisprudenza, che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I concorrenti devono far pervenire all'ufficio affari generali, personale e amministrazione della Corte, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, domanda redatta su carta da bollo da L. 2.000 nella quale dovranno dichiarare: la data e il luogo di nascita; il preciso recapito; il possesso della cittadinanza italiana; il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti; o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; la posizione nei riguardi degli obblighi militari; se abbiano riportato condanne penali.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, in originale o in copia autenticata redatta in carta bollata e debitamente vidimata e legalizzata ai sensi di legge:

1) diploma di laurea;

2) stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

3) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, di data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione fisica e la idoneità fisica all'impiego;

4) tutti quei titoli, documenti e pubblicazioni che si vogliono sottoporre al giudizio della commissione ai fini della valutazione di merito.

Alla domanda devono essere allegati, inoltre, in triplice copia, firmati dall'interessato, un dettagliato curriculum e un elenco dei documenti presentati.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine innanzi indicato o non risultino, entro il termine stesso, corredate delle notizie e dei documenti richiesti.

Non è ammessa la presentazione di nuovi titoli dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso l'ufficio affari generali, personale ed amministrazione della Corte.

Art. 6.

L'ufficio affari generali, personale e amministrazione della Corte potrà chiedere al concorrente altri documenti, provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile e potrà sottoporre il concorrente a visita medica diretta ad accertare la sua sana e robusta costituzione fisica nonché l'esenzione da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, composta di tre membri, sarà nominata con separato decreto.

La commissione ammetterà i candidati al concorso, giudicherà i titoli, stabilirà la graduatoria finale dei concorrenti.

Art. 8.

Ai titoli non può essere assegnato un punteggio superiore al quinto del totale dei punti dei quali dispone la commissione giudicatrice per la prova.

Il giudizio sui titoli non è preclusivo dell'ammissione alla prova e deve essere dato e pubblicato prima dell'inizio di essa.

Art. 9.

L'esame consiste in un colloquio concernente l'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato e la procedura civile e costituzionale.

Art. 10.

L'esame si svolgerà nel luogo, nei giorni e nell'ora che saranno stabiliti con determinazione del Presidente della Commissione esaminatrice.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo.

Art. 11.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo in cui sono pubblicate le delibere della Corte in materia di personale.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito verrà formata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulta per ciascun candidato sommando il punto riportato nel colloquio con quello dei titoli.

A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

Art. 13.

Il concorrente che risulterà vincitore riceverà apposito avviso e dovrà far pervenire entro dieci giorni dalla data di ricezione la dichiarazione di accettazione della nomina.

Roma, addì 13 giugno 1978

Il giudice anziano: AMADEI

(5047)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli di servizio, a cinque posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento della carriera degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 26 ottobre 1972, n. 642;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1977 risultano disponibili cinque posti da conferire mediante concorso, per titoli di servizio, nella qualifica di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio a cinque posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti al 31 dicembre 1977.

Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari dei ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con qualifica di primo dirigente che abbiano compiuto entro il 31 dicembre 1977 anni tre di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettate.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione I.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal sergetario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 7;

2) elenco, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) *curriculum* in tre copie sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle attività svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sarà allegata d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca da bollo da L. 1.500.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti o parti di essi, pervenuti al Ministero o spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine predetto, non saranno valutati.

Non è consentito fare riferimento a documenti che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni ad eccezione di quelli inviati a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione indetti con i decreti ministeriali 19 gennaio 1977 e 20 gennaio 1977, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 20 gennaio 1978 e n. 19 del 19 gennaio 1978.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 7.

La valutazione dei titoli di servizio sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: punti 18;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: punti 5;

e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale: punti 5.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

A parità di merito saranno applicati i criteri di cui allo art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Saranno dichiarati vincitori i primi cinque classificati.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I primi dirigenti dichiarati vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1978.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1978
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 48

(4866)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di muratore qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Puglia.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1977, registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 364, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore e degli idonei del concorso ad un posto di muratore qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Puglia, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4319)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di idraulico qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Puglia.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1977, registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 363, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di idraulico qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Puglia, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4320)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di fotografo qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Puglia.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1977, registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 362, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di fotografo qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Puglia, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4321)

REGIONE LOMBARDIA

Modificazione alla composizione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 117/Sanità in data 2 dicembre 1975 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di medico condotto vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1974;

Visto il proprio decreto n. 89/Sanità/BG, prot. n. 8100, in data 18 ottobre 1977 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui trattasi per titoli ed esami a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1974;

Vista la nota prot. n. 3020 in data 16 febbraio 1978, dello assessorato sanità della regione Lombardia con la quale si designa quale presidente della commissione esaminatrice, in sostituzione del dott. Luigi Bernardino Lo Prejato, dimessosi dal servizio, il dott. Antonio Piccolo funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Como;

Vista la nota n. 9972, in data 10 giugno 1977 dell'assessorato alla sanità della regione Lombardia con la quale si designa il dott. Lucio Mastromatteo, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia;

Considerato che il predetto funzionario viene designato in sostituzione del funzionario di prefettura, e non del dott. Riccardo Semeraro, medico provinciale di Brescia;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto la legge regionale 29 dicembre 1976, n. 53;

Visto il proprio decreto n. 654 in data 16 novembre 1977, relativo alla delega ai dirigenti degli uffici dei medici provinciali della regione Lombardia per la firma di atti di competenza del presidente della giunta regionale;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse, è così modificata:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;

Mastromatteo dott. Lucio, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale;

Valentino prof. Andrea, primario chirurgo degli ospedali riuniti di Bergamo;

Vailati prof. Giuseppe, primario medico degli ospedali riuniti di Bergamo;

Sighinolfi dott. Luigi, medico condotto del comune di Seriate.

Segretario:

Galimberti Maria, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Bergamo.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 30 marzo 1978

p. *Il Presidente*: MELONI

(4741)

OSPEDALE «G. F. INGRASSIA» DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria (a tempo pieno);
due posti di aiuto di medicina generale (a tempo pieno);
un posto di aiuto broncologo;
un posto di aiuto e quattro posti di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(2168/S)

OSPEDALE « PESENTI FENAROLI » DI ALZANO LOMBARDO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alzano Lombardo (Bergamo).

(2172/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alzano Lombardo (Bergamo).

(2173/S)

OSPEDALE « MARIA VITTORIA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di assistenza neonatale;
cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di diabetologia presso la sezione autonoma di endocrinologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ripartizione personale, dell'ente in Torino.

(2170/S)

OSPEDALE « CELESIA » DI GENOVA-RIVAROLO

Concorsi a posti di personale sanitaro medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Rivarolo.

(2169/S)

OSPEDALE CIRCOSCRIZIONALE « RICOVERO BUSACCA » DI SCICLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Scicli (Ragusa).

(2171/S)

OSPEDALE « D. FILOMUSI » DI TOCCO DA CASAURIA

Avviso di rettifica

Nell'avviso di concorso a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1978, alla pag. 3886, deve essere apportata la seguente rettifica:

dove è scritto: « *un posto* di assistente di medicina generale; », leggasi: « *tre posti* di assistente di medicina generale; ».

(2166/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781700)